



Con la collaborazione organizzativa di

“Fondazione Marcantonio Bentegodi” 1868 Verona



VERONA, 20 ottobre 2018

Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra n. 1, Verona

**14° CONVEGNO NAZIONALE
ANNUALE U.N.A.S.C.I.**

Le arene dello sport oggi”

Aspetti della gestione di un impianto sportivo.

**“Obblighi organizzativi nella
gestione degli impianti sportivi.”**

Relazione di:

arch. Gabriele BASSI

(di Padova), Tecnico Regionale CONI Veneto per l'impiantistica sportiva

ing. Edi CUGOLA

(di Verona), vice consulente CONI Veneto per l'impiantistica sportiva

Nell'accogliere con entusiasmo l'invito del Presidente Nazionale a partecipare al 14° Convegno Nazionale dell'UNASCI in qualità di relatore, ho accettato con particolare interesse la richiesta di affrontare le principali problematiche attualmente connesse alla gestione degli impianti sportivi.

Il binomio presente nello sport tra l'attività e l'impianto costituisce da sempre lo snodo fondamentale e più delicato nel raggiungimento degli obiettivi di ogni Società Sportiva, caratterizzandone il pieno successo o determinando, nei casi negativi, il non raggiungimento dei propri obiettivi.

Sicuramente la storia di ogni Società iscritta nell'UNASCI, proprio per la passione, la volontà e una tradizione più che centenaria nelle diverse discipline sportive, è di per sé una garanzia assoluta della capacità organizzativa e di raggiungimento degli obiettivi dal punto di vista organizzativo e sportivo.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Un impianto sportivo – così come definito dal Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996 n. 61 e s. m. i., è un insieme di spazi destinati ad una o più attività sportive.

E' evidente che oggi all'interno di un impianto sportivo non si svolgono esclusivamente attività legate allo sport - pensiamo ad esempio allo stadio di Torino (Stadio della Juventus) - oltre alle partite di calcio è possibile andare allo stadio anche per un concerto, un evento, una manifestazione, ecc.; quindi un impianto sportivo è spesso utilizzato anche per scopi diversi da quelli esclusivamente sportivi.

Ne consegue che la gestione di un impianto sportivo è molto più complessa, quante più attività al suo interno è destinato ad ospitare.

La gestione di una piscina comunale invece, in un paese di piccole dimensioni dove le persone si recano in piscina esclusivamente per nuotare (quindi l'unica attività che si svolge all'interno dell'impianto è appunto quella sportiva), sarà molto più semplice riguardo alla sicurezza, rispetto a un impianto sportivo più complesso quale può essere appunto lo stadio.

Tutti questi spazi nei quali si svolge l'attività sportiva hanno in comune poi una serie di locali accessori e di servizio quali bagni, spogliatoi, segreterie, uffici, ecc. Quindi all'interno di un impianto sportivo troviamo lo spazio dedicato all'attività sportiva propriamente detta, la zona spettatori ed eventuali spazi o servizi accessori e di supporto.

Una delle caratteristiche di un impianto sportivo articolato quale può essere appunto uno stadio o un palazzetto dello sport, è la polifunzionalità; quindi lo stadio diventa un luogo dove contemporaneamente si svolgono una molteplicità di eventi o di servizi.

Nei grandi Stadi moderni si trovano anche negozi, centri commerciali, musei, ristorazione ed altro; quindi vi si svolgono anche altre attività e di conseguenza il numero di persone coinvolte, da considerare ai fini della sicurezza, diventa sempre più ampio; gli stadi infatti, sono concepiti come luoghi di incontro e di aggregazione sociale; devono quindi funzionare ed essere coordinati diversi fattori organizzativi quali il parcheggio, il trasporto, la viabilità, la movimentazione di personale e materiali, l'emergenza, ecc.


La gestione della sicurezza all'interno di un impianto sportivo va considerata sotto tre profili strettamente interdipendenti: la safety, ovvero la pianificazione e la gestione della sicurezza degli addetti ai lavori; quindi di coloro che, più o meno quotidianamente, svolgono attività lavorative al suo interno: addetti alla pulizia dei locali, operai, baristi, addetti alla reception, ecc.; la security, ovvero l'organizzazione e la gestione della pubblica sicurezza, cioè dell'incolumità di tutti gli utenti di un impianto sportivo, come noto alle cronache dopo i sempre più frequenti e tragici episodi di violenza negli stadi; l'emergency, ovvero la gestione delle emergenze, cioè di eventi gravi ed improvvisi, come incendi, terremoti, alluvioni, ecc. che dovessero verificarsi ai danni di un impianto sportivo.

Un qualsivoglia impianto sportivo, in buona sostanza, è un luogo da considerarsi comunque polifunzionale, sia dal punto di vista dell'operatività (e di conseguenza giuridico), ma sia soprattutto in funzione dei "momenti" nei quali viene preso in considerazione.

È infatti, in primis, un luogo di pratica sportiva e come tale regolato principalmente dalle norme CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, ma è anche, qualora destinato ad eventi ed attività di intrattenimento, un luogo pubblico per spettacoli, come sancito dal Decreto del Ministero degli Interni 06/06/2005.

Inoltre, per quel che concerne le discipline sportive previste, è un luogo di lavoro, tanto in fase di costruzione dell'impianto, quanto nella fase di gestione (in entrambe le fasi disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

La figura in basso illustra la pluralità di normative vigenti all'interno di un impianto sportivo.



Come evidente, dunque, svariate sono le norme da rispettare all'interno di un complesso sportivo: quelle sportive tout court, indispensabili nella pratica delle diverse discipline sportive agonistiche e non; quelle di gestione - norme per l'uso degli spazi, norme di comportamento degli spettatori, degli atleti, degli istruttori, etc. -; norme igienico-sanitarie; norme per l'eliminazione di barriere architettoniche per i soggetti con disabilità; norme di sicurezza del lavoro e di pubblica sicurezza.

A seguire, si riporta un elenco non esaustivo delle principali norme da applicare in un impianto sportivo.

NORME PER LA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:

DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 18/03/1996 n. 61, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 e s. m. i.

NORME IGIENICHE:

NORME CONI sulle caratteristiche ambientali degli spazi destinati all'attività sportiva. Accordo del 16/01/03 tra il Ministro della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.

NORME DI PUBBLICA SICUREZZA:

(GU n. 150 del 30/06/05) D.M. 06/06/05 - Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.

(GU n. 150 del 30/06/05) D.M. 06/06/05 - Decreto per l'emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli di accesso agli impianti sportivi

Protocollo d'intesa per l'attuazione di misure di prevenzione integrate per la "sicurezza delle manifestazioni sportive".

Direttiva del Ministro dell'interno del 14 agosto 2009 contenente misure finalizzate alla lotta contro la violenza negli stadi.

NORME PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE:

Legge 9 gennaio 1989, n° 13 Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

SETTORI E DESTINATARI DELLE NORME DI SICUREZZA

All'interno di un impianto sportivo occorre garantire la sicurezza non solo degli addetti ai lavori, ovvero di tutti coloro che svolgono attività lavorative all'interno del centro quali manutentori, giardinieri, addetti alla reception, istruttori, baristi, etc., ma anche dei fruitori degli impianti, ad ampio spettro, quali ospiti, visitatori, frequentatori, etc.

In tal senso, il soggetto gestore dell'impianto dovrà garantire la più completa incolumità psico-fisica dei lavoratori nello svolgimento delle proprie rispettive mansioni e nell'uso di attrezzature e macchinari, ma anche la sicurezza, dal punto di vista igienico-sanitario delle strutture e degli impianti (sicurezza ambientale). Pertanto, quando si parla di sicurezza di un centro dedicato alla pratica sportiva dovremo considerare due aspetti:

la gestione della sicurezza degli addetti ai lavori;

la messa a norma dell'impianto, ovvero la sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.

La messa a norma, in modo particolare, concerne aspetti quali

- IDONEITÀ DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI, IDRICI, DI CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO, DI DEPURAZIONE, ETC.);
- PRESENZA DI USCITE E PORTE DI EMERGENZA;
- PRESENZA DI LUCI DI EMERGENZA;
- ACCESSIBILITÀ E SERVIZI IGIENICI APPROPRIATI PER I DISABILI;
- IDONEE PAVIMENTAZIONI;
- VETRATURE SICURE;
- PRESENZA DI SERVIZI IGIENICI ADEGUATI;
- PROTEZIONE DELLE LAMPADINE NELLE SALE DEDICATE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996 n. 61, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

RISPONDENZA NORMATIVA DEGLI IMPIANTI

La rispondenza normativa degli impianti è da sempre oggetto di notevoli problematiche per ogni Società Sportiva, proprietaria o concessionaria, con pesanti ripercussioni per la gestione stessa.

Ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 i complessi e gli impianti sportivi devono essere conformi ai "Regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali" (art. 4)

Devono ottenere il parere sul progetto da parte del CONI, ai sensi della legge 2 febbraio 1939 n. 302 e successive integrazioni (art. 3 comma 6).

Lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello dell'attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme ai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, e per i campi di calcio dovrà essere conforme alla Norma UNI EN 13200-3 e, prima di essa la UNI 10121 (art. 6).

Gli spogliatoi per atleti, arbitri e relativi servizi devono essere conformi per numero e dimensione ai regolamenti o alle prescrizioni del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali relative alle discipline previste nella norma di attività sportiva (art. 11)

Il titolare dell'impianto deve garantire l'efficienza, la manutenzione e la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori (art. 19).

Il titolare dovrà dunque accertare:

Lo spazio di attività con le attrezzature mobili o fisse in dotazione e i servizi di supporto sono stati omologati?

L'impianto è conforme ai regolamenti di cui all'art. 1 per lo spazio di attività, la delimitazione tra detto spazio e quello riservato agli spettatori, gli spogliatoi e i relativi servizi?

È stato acquisito il parere del Coni sul progetto?

Tra le principali cause che influiscono sulla mancata rispondenza è da annoverare l'età anagrafica dell'impianto, cioè la data in cui è stato realizzato.

Dunque, il patrimonio immobiliare sportivo italiano, seppure con modeste variazioni tra le singole macro aree geografiche, risulta essere stato realizzato per circa i 2/3 della sua consistenza in un tempo decisamente remoto e quindi risente pesantemente dei riferimenti normativi vigenti all'epoca.

Attualmente le vigenti Norme CONI per gli impianti sportivi sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008.

È evidente come la "vetustà" degli impianti, realizzati secondo i modelli di riferimento dell'epoca, abbia condizionato e continui a condizionare pesantemente la rispondenza di moltissimi impianti rispetto alle attuali esigenze delle discipline sportive e alle richieste degli specifici Regolamenti Tecnici delle Federazioni.

La "non rispondenza" diventa sicuramente più evidente quando si procede ad eseguire lavori di ristrutturazione che, modificando la distribuzione e le caratteristiche degli spazi sportivi e delle superfici dei locali di supporto (spogliatoi, servizi, docce, magazzini, ecc.) per aggiornarli alle nuove esigenze, rendono estremamente complicato per la Società Sportiva, proprietaria o concessionaria dell'impianto preesistente, riuscire ad ottenere nuovamente l'omologazione sportiva, il collaudo e l'agibilità della struttura interessata se non vengono rispettati tutti i nuovi standard.

Omologazione di impianti sportivi realizzati

Definizione

Per omologazione di un impianto sportivo si intende la dichiarazione, emessa dal Consiglio della Federazione Sportiva Nazionale, di idoneità all'esercizio della pratica sportiva ed allo svolgimento delle competizioni di vario livello, riferita ad un impianto realizzato, finito e potenzialmente funzionante.

Requisiti per l'omologazione

L'omologazione riguarda le caratteristiche complessive dell'area sportiva ed in particolare:

Le dimensioni, la geometria e le segnature dei campi, da verificare secondo la normativa federale esistente.

La pavimentazione sportiva da verificare secondo la normativa federale, da approvare ai sensi del presente regolamento.

Gli attrezzi fissi e mobili, le attrezzature e gli elementi accessori da verificare secondo la normativa federale e le norme EN, UNI, ISO esistenti.

I servizi di supporto, da verificare secondo le norme CONI, e le vigenti normative in materia di sicurezza.

 Gli spazi per il pubblico.

 Gli impianti tecnici.

 Le recinzioni

 I servizi.

 Le attrezzature e gli spazi per il pubblico

 Le attrezzature e gli spazi per la stampa

 I parcheggi

 Altre aree a servizio dell'impianto

 Altro ...

L'aggiornamento delle zone classificate a rischio sismico, ad esempio, ha ampliato notevolmente l'elenco dei comuni italiani classificati come soggetti al rischio sismico, con la conseguente necessità di rispettare le disposizioni per le costruzioni della normativa antisismica a livello strutturale non solo per le nuove edificazioni ma anche, in alcuni casi, per le costruzioni già realizzate procedendo con il miglioramento o l'adeguamento strutturale dell'esistente.

Molti impianti con forte presenza di pubblico, quali Stadi e Palasport, sono oggi alle prese con tali obblighi sopravvenuti, non sempre di facile soluzione per il rinnovo dell'agibilità da parte delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui Locali Pubblici.

Analogamente le variazioni riscontrate recentemente a livello climatico in molte aree del territorio nazionale, stanno comportando una revisione critica di diversi aspetti che interessano anche alcune tipologie di impianti sportivi.

L'impianto Sportivo indipendentemente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.), dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetto all'applicazione del D. Lgs. 81/08.

In conclusione, gli impianti sportivi sono chiamati a rispondere obbligatoriamente ad una serie molto articolata di norme, disposizioni e regolamenti, a loro volta soggetti a periodiche revisioni ed aggiornamenti, che comportano per il Gestore una attenzione continua e puntuale per garantire la piena rispondenza dell'impianto al variare dei diversi parametri che formano il quadro normativo.

È un impegno costante che comporta una necessaria pianificazione delle risorse economiche e umane per garantire la piena funzionalità dell'impianto sportivo.

OBBLIGHI SICUREZZA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A.S.D.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), indipendentemente dalla sua specificità, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/08 e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all'attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, etc.) negli specifici luoghi di lavoro sede dell'Associazione Sportiva e/o in altri luoghi di svolgimento delle attività.

Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari all'evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento.

Le principali norme cogenti che impattano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in cui si praticano attività sportive sono essenzialmente due:

1) Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)

2) Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08 del 9.04.2008 integrato e corretto dal D. Lgs 106/09 del 3 agosto 2009)

La prima norma è competenza del "proprietario" dell'impianto sportivo che deve comunque garantire al "Gestore" dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, ...). Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di "audit" iniziale e periodico della sicurezza da parte del gestore.

La seconda norma cogente (D. Lgs. 81/08 s. m. i.) è di competenza del Gestore e/o dell'Associazione Sportiva che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'art. 3 del D. Lgs. 81/08 s. m. i. al paragrafo 1 così recita:

"Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio".

Lo stesso art. 3 nel prosieguo individua attività specifiche che, sulla base di "... particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa ...", richiedono una applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti.

Poiché in questo articolo non vengono citate le attività sportive ad esse si applicano unicamente gli articoli del D. Lgs. 81/08.

OBBLIGHI

In ORDINE CRONOLOGICO questi sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Associazioni Sportive nell'ambito del D. Lgs. 81/08.

Individuazione del “Datore di Lavoro”

nella figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall'Assemblea dei Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione. Con il termine DATORE DI LAVORO l'art. 2 comma b del D. Lgs. 81/08 così recita: “datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Designazione del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP)

che può identificarsi anche con il “Datore di Lavoro. L'art. 2 comma f del D. Lgs. 81/08 s. m. i. così recita: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Individuazione dei Preposti

nelle persone che sovrintendono all'attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione. Ad esempio, l'allenatore e/o l'istruttore è un preposto.

Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” delle Associazioni Sportive

ai sensi dell'art. 2 e art. 3 del D. Lgs. 81/08; l'art. 2 comma a del D. Lgs. 81/08 così recita: “lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...”.

I Lavoratori possono essere dipendenti, (istruttori/allenatori, ...), ovvero lavoratori subordinati, atleti dilettanti (subordinati di fatto) e volontari.

Nell'ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che opera come “attività di volontariato”.

L'attività di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) la quale prevede all'art. 2 che “... per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”.

Il comma successivo così recita: “l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Pertanto, il Volontario di una Associazione Sportiva è un SOGGETTO OBBLIGATO (ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 81/08) e quindi non SOGGETTO A TUTELA. L'unica “tutela” è data dall'art. 3 comma 12 bis.

L'articolo prevede che “ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Elezione interna del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS)

o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D. Lgs. 81/08.

Eventuale nomina del “Medico Competente”

in funzione della “tipologia di rischio” presente nell'ambito dell'attività svolta

Individuazione dei soggetti con compiti speciali:

“primo soccorso”, “gestione emergenze”, “addetti antincendio”

Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 "...il Datore di Lavoro (DL) effettua la valutazione ed elabora il documento ..." (DVR) ma i DL che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori si veda l'art. 4 del D. Lgs. 81/08 e s. m. i.

Tale articolo precisa che: "...ai fini della determinazione del NUMERO dal quale il presente D. Lgs. fa discendere particolari obblighi non sono computati: i collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi di istituti e università, i lavoratori assunti con contratto a t. d. per sostituzioni, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, i lavoratori di cui alla legge n. 877 del 18.12.1973, i volontari, i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto ... ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente, i lavoratori in prova.

Quindi fino a 10 lavoratori computati secondo l'art. 4 del D. Lgs. 81/08 s. m. i., il Datore di Lavoro, sotto la sua responsabilità, ... autocertifica di aver valutato i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro... allegando TUTTA la documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato".

Messa in sicurezza dei "luoghi di lavoro"

(attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)

Informazione, formazione e addestramento

degli operatori addetti alle attività sportive.

OPERATIVITÀ

Prima di avviare le attività per assolvere agli obblighi legislativi è importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o volontarie che interessano la specifica Associazione Sportiva e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima ancora sulla valutazione dei rischi. Si ricorda che il Responsabile dell'Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti (definiti con il D.M. 17.12.2004).

Ad ESEMPIO, nel settore degli sport invernali c'è il D.M. 20.12.2005 relativo alla "segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate", e c'è la "legge sulla Sicurezza delle Piste" approvata il 14.01.2009 dal Consiglio Regionale del Piemonte; per le discipline sportive che si svolgono in ambienti confinati (palestre) si veda la "Linea Guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del Ministero della Sanità (2001)"; per l'arrampicata sportiva le norme relative ai dispositivi anticaduta, agli assorbitori di energia, ai DPI contro le cadute dall'alto (UNI EN 353/355/358/365...).

Per gli sport in piscina si veda la norma relativa ai "requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità delle acque di piscina", "requisiti di sicurezza delle attrezzature", "requisiti di sicurezza per immersione" ecc. (tutte norme UNI EN ...); ecc.

Se il GESTORE si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto e/o lavoratori autonomi deve assolvere agli adempimenti del D. Lgs. 81/08 s. m. i.

Per le Associazioni Sportive che utilizzano palestre e/o impianti durante l'attività di preparazione, allenamento e agonismo il GESTORE deve predisporre una pratica documentale di prerequisiti dei luoghi, delle attrezzature, nonché dei rischi residui. E lo stesso dicasi anche per altre discipline sportive quali ad esempio tiro a segno, scherma, ginnastica artistica, tiro con l'arco, ecc., sia al "chiuso" che all'"aperto".

Dopo la raccolta di tutte le norme si deve procedere a valutare la specificità dell'Associazione Sportiva (luoghi di attività/lavoro al chiuso e all'aperto, processo di erogazione dell'attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza o meno di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature specifiche ecc.).

Al termine di questa valutazione si possono elencare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché definire i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali da sviluppare per garantire la sicurezza non solo degli stessi lavoratori ma anche delle terze parti interessate.